



Il Tribunale di Benevento, Sezione Civile, in tre distinti procedimenti cautelari *ante causam* (iscritti ai numeri 4924/2010, 4925/2010 e 5680/2010 R.G. – Giudice Unico Dottoresse Floriana Consolante per i primi due e Dottoressa Antonietta Genovese per il terzo) ha concesso, rispettivamente il 4 e 10 gennaio 2011, il sequestro giudiziario richiesto da una importante società concessionaria di macchine industriali, assistita dallo Studio Campese, nei confronti del fallimento di una società di capitali e di altra società di capitali. In detti procedimenti la ricorrente ha agito contro la Curatela in virtù di contratti di vendita con riserva di proprietà con pagamento rateale ai sensi della Legge numero 1329/1965 (c.d. Legge Sabatini); contratti in cui il passaggio della proprietà all'acquirente è espressamente subordinato all'integrale saldo del prezzo.

La Curatela resistente, che nel frattempo aveva locato ad altra società l'azienda comprendente anche detto bene mobile, si è opposta alla richiesta sul presupposto di avere provveduto *aliunde* al pagamento dello stesso.

La Società affittuaria ha eccepito l'inopponibilità ad essa del contratto di compravendita con riserva di proprietà.

I Giudici Sanniti hanno accolto la richiesta di sequestro giudiziario, condannando le resistenti al pagamento delle spese, sul presupposto che l'eccezione della Curatela non è stata suffragata da seri elementi probatori e che l'eccezione di inopponibilità della società affittuaria è risultata smentita in radice dalla trascrizione del contratto presso la Cancelleria del Tribunale competente, ai sensi della Legge numero 1329/1965, per la opponibilità della vendita con riserva di proprietà ai terzi.